

TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
PROC. N. R.G. III/2022 -G.I. DOTT. DDDD

VERBALE DI CONCILIAZIONE
ex art. 185 III comma c.p.c.

L'anno 2023 il giorno I del mese di I nella causa

TRA

1. Il Fallimento della “XXXX” (C.F. 04287200630) – fall.to n. xx/XX del Tribunale di Napoli – in persona del curatore,

con L'Avv.

CONTRO

2. **Tizio,**
3. **Caia,**
4. **Sempronio,**
5. **Mevio,**

tutti con l'Avv.

NONCHE'

6. **Società ALFA, Rappresentanze Generale per l'Italia,**

con gli Avv.ti

7. **Altre parti non concilianti,**

sono comparsi al Giudice Istruttore DDDD,

- a) Il curatore del Fallimento xxXX dott. autorizzato al presente atto giusta provvedimento del G.D. .. del (che viene allegato al presente atto sub. “all. A”) assistito dall'avv.;
- b) I dott.ri Tizio (identificato con ... rilasciata dal comune di , Caia (identificata con), Sempronio (identificato con) e Mevio (identificato con), assistiti dall'avv. ;
- c) L'avv. , (c.f. ..., con Studio in , iscritto all'Ordine degli Avvocati di — Tesserino n.) per delega (depositata nel fascicolo telematico e

comprensiva del potere di conciliare la lite) degli avv.ti E, ai quali è stato conferito - giusta procura a margine della comparsa di risposta - dalla Società ALFA, Rappresentanza Generale per l'Italia, anche il potere di “*di transigere, conciliare e la lite ... e farsi sostituire*”

i quali sulla seguente

PREMESSA

A. Con atto di citazione del, ritualmente notificato, il Fallimento della xxXX conveniva innanzi al Tribunale di Napoli — Sez. Spec. Imprese i sig.ri

- 1) ZZZZZZ, nato a ... , C.F.;
- 2) ZZZZZZ, nato a ... , C.F.;
- 3) ZZZZZZ, nato a ... , C.F.;
- 4) ZZZZZZ, nato a ... , C.F.;
- 5) **Tizio**, nato a ... , C.F.;
- 6) **Caia**, nato a ... , C.F.;
- 7) **Sempronio**, nato a ... , C.F.;
- 8) **Mevio**, nato a ... , C.F.;
- 9) **Fabius**, nato a ... , C.F.;

per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

1. Accertare quanto descritto in premessa e conseguentemente la responsabilità civile (ed *incidenter tantum*, anche quella penale), contrattuale ed extracontrattuale di ciascuno dei convenuti (in ragione delle cariche ricoperte de iure e di fatto dal 2006 alla dichiarazione di fallimento, per le condotte e le omissioni a ciascuno riferibili come indicati in narrativa), verso la società e verso i creditori sociali, per la violazione dei doveri rispettivamente incombenti sia per legge che per statuto;
2. Accertare l'illiceità delle condotte commissive od omissive sopra descritte accertare le conseguenze dannose da ciascuna prodotte quantificando i danni, subiti dalla società e dai creditori sociali, conseguenti a ciascuna di esse;
3. Accertare, altresì, che la gestione dell'attività è proseguita in modalità non conservativa dopo la perdita del capitale e/o dopo che si era verificato un insanabile dissesto quantomeno dall'esercizio 2012 (o nel corso del diverso esercizio individuato dal Tribunale) liquidando in via equitativa (ed in via alternativa ai danni

riferibili alle condotte successive al 30/06/2010) i danni imputabili all'amministratore de iure, agli amministratori di fatto nonché soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi ed i sindaci

- 3.1. in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura e quindi (allo stato) in misura non inferiore ad € 4.777.188,39 (maggiorata delle spese prededucibili maturate e maturande), oltre rivalutazione monetaria ed interessi in ragione dell'omesso deposito dei bilanci successivi all'esercizio 2016, dell'omesso deposito delle scritture contabili ed in ogni caso dell'irregolarità delle scritture contabili e delle false rappresentazioni contenute nei bilanci fintanto che sono stati depositati (circostanze che non rendono possibile la determinazione dei cd. netti patrimoniali di periodo rettificati su cui fondare la liquidazione dei danni);
 - 3.2. in subordine nella differenza tra il patrimonio netto alla data di apertura della procedura concorsuale e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento di cui all'articolo 2484 n. 4 c.c. (ovvero al 31/12/2012 od alla chiusura del diverso esercizio individuato dal Tribunale) e quindi in una somma non inferiore ad € 4.043.065,91 oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
 4. per l'effetto, condannare i convenuti tutti in solido al risarcimento dei danni in non meno di € 6.000.000,00 (in ragione del contenimento della domanda) oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
 5. Condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze di causa in favore dello Stato atteso che il fallimento è stato ammesso al patrocinio a spese dello stesso.
 6. Indicare "la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito" ex art. 60 del DPR 131/86 considerata la natura risarcitoria della domanda consequenziale a fatti costituenti reato ai fini e per gli effetti dell'art. 59 lett. D) del DPR 131/86.
- B. Si costituivano i dott.ri Tizio, Caia, Sempronio e Mevio che resistevano alla domanda impugnando e contestando ogni avverso dedotto in uno agli accertamenti richiesti ed alle conclusioni proposte chiedendo, altresì, di essere autorizzati alla chiamata in causa delle rispettive compagnie di assicurazione che assumevano garantire la loro responsabilità per i fatti dedotti in giudizio
- C. A tanto autorizzati, i dott.ri Tizio e Sempronio, chiamavano in causa la Società ALFA al fine (ognuno di essi) di "sentir condannare, in caso di accoglimento della domanda

attore contro il convenuto, essa chiamata in causa nonché essere da questa garantita, manlevata e tenuto indenne per quanto di ragione e competenza con diritto di rivalsa da tutte quelle somme eventualmente a corrispondere all'attore e comunque conseguenti il presente giudizio”.

- D. La Società ALFA si costituiva in giudizio contestando sia l'esistenza di valide coperture assicurative per i fatti dedotti in giudizio sia la fondatezza della domanda proposta dalla curatela.
- E. Sono parti del giudizio anche quattro germani ZZZZZZ (sopra meglio generalizzati) nonché la Società Omega (chiamata in causa dal dott.) che non vengono costituiti nel presente verbale in quanto, allo stato, con gli stessi non sono stati ancora raggiunti accordi transattivi.

DICHIARANO

di aver raggiunto un accordo per transigere le controversie insorte tra loro e confermano in questa sede la loro volontà di conciliare la lite alle seguenti condizioni:

- 1) la curatela ed i dott.ri Tizio, Caia, Sempronio e Mevio, dichiarano di sciogliere il vincolo di solidarietà con gli altri convenuti (i germani ZZZZZZ) per cui il presente accordo conciliativo attiene ai diritti e all'azione per la quota interna di responsabilità di essi dott.ri Tizio, Caia, Sempronio e Mevio con conseguente inapplicabilità dell'art. 1304 cod. civ. per gli altri convenuti nel contenzioso giudiziale pendente innanzi al Tribunale di Napoli Sezione Specializzata per le Imprese R.G. XXX.
- 2) Tizio, Caia, Sempronio e Mevio **offrono in via solidale ed** a mero titolo conciliativo -al solo fine di evitare l'alea del presente giudizio ed ogni altra possibile lite futura, senza alcun riconoscimento di tutti gli addebiti attribuiti loro dalla curatela nel presente procedimento di merito e del relativo procedimento cautelare (Rg XXX Tribunale di Napoli) – **al Fallimento della “xxXX”, CHE ACCETTA, salva esazione, la somma di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00)**, a completa e definitiva tacitazione, ed a saldo e stralcio, di ogni e qualsiasi pretesa relativa ai giudizi presenti e futuri.
- 3) La Società ALFA – sempre a mero titolo conciliativo ed al solo fine di evitare l'alea del presente giudizio ed ogni altra possibile lite futura, senza alcun riconoscimento circa l'esistenza e la validità delle coperture assicurative nonché di tutti gli addebiti mossi ai propri assicurati – aderisce alla conciliazione nel limite di € 90.000,00 (€ 45.000,00 con riferimento alla copertura assicurativa di Tizio ed € 45.000,00 con riferimento alla

copertura assicurativa di Sempronio), a saldo e stralcio di qualsivoglia pretesa del Fallimento, nonché di quelle di Tizio e di Sempronio avanzate nei suoi confronti;

- 4) L'importo complessivo di € 250.000,00 verrà corrisposto nei seguenti termini e modalità:
- € **5.000,00** (cinquemila/00), sono già state versate alla curatela come da disposizione di bonifico che si allega copia;
 - € **90.000,00** (novantamila/00) saranno corrisposti dalla Società ALFA – direttamente al Fallimento – entro 30 (trenta) giorni dalla firma del presente verbale di conciliazione, a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato al Fallimento "XXXX" presso Banca ag. Piazza Matita IBAN:);
 - la restante somma di € **155.000,00** (centosessantamila/00) del cui pagamento restano obbligati in solido e per l'intero oltre che Caia e Sempronio anche Tizio e Mevio (per quanto parte del loro debito venga estinto dalla loro compagnia di assicurazione) dovrà essere versata a mezzo 31 rate mensili consecutive da € 5.000,00 cadauna a decorrere dal 30/04/2023 a mezzo bonifici bancari sul conto corrente sopra indicato;
- 5) nel caso che il dott. Mevio dovesse concludere un accordo transattivo con la sua compagnia di assicurazione Società Omega, la somma che questa dovesse corrispondere dovrà essere versata direttamente in favore della curatela ed andrà computata a deconto della somma ancora dovuta insolido da Tizio, Caia, Mevio e Sempronio (quest'ultimo resterà solidalmente coobbligato per il saldo) ed imputata alle rate più remote;
- 6) il mancato pagamento di due rate consecutive comporterà la decadenza del beneficio del termine e la curatela potrà porre in esecuzione il presente verbale di conciliazione per il recupero del residuo importo non corrisposto;
- 7) i sig.ri Caia, Sempronio, Tizio e Mevio si impegnano a non vendere gli immobili di loro proprietà (inviando ogni sei mesi al curatore una visura ipotecaria aggiornata) e/o in caso di vendita di uno o più beni di loro proprietà, a:
- a) comunicare previamente tale circostanza alla Curatela, illustrando specificamente le modalità ed il prezzo di vendita;
 - b) versare, in favore della Curatela, una percentuale del ricavo effettivo di tale vendita (al netto di eventuali oneri fiscali quali Imu, Tarsu, etc. nonché di eventuali oneri condominiali e/o debiti pregressi legati all'immobile) pari al 30% (andrà a deconto della somma ancora dovuta riducendo il numero delle rate).

Nel caso di vendita anche di un solo immobile senza il coinvolgimento della curatela, i proponenti si intenderanno decaduti dal beneficio del termine e la curatela potrà porre in esecuzione il presente verbale di conciliazione per il recupero del residuo importo non corrisposto;

- 8) Le spese tutte devono intendersi integralmente compensate e gli avvocati costituiti per i convenuti (che conciliano la lite) e la chiamata in causa nei citati procedimenti di merito e cautelare rinunziano al vincolo di solidarietà ex art. 13, comma 8 L.P.F; mentre l'avv. del FALLIMENTO xxXX . è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e, pertanto, non vanta, neanche a seguito della conciliazione, crediti nei confronti del proprio assistito e di tutte le parti convenute, permanendo l'obbligo dell'Erario al pagamento degli onorari anche in caso di conciliazione della lite (Cass. 10187/2019) salvo il recupero ex art. 134 T.U. Spese di giustizia (che prevede la recuperabilità nei confronti della parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato la inderogabile solidarietà solo per le spese prenotate a debito ma non di quelle anticipate dell'erario);
- 9) Resta inteso che il giudizio r.g. XXX con oggetto il sequestro conservativo e pendente innanzi il Tribunale di Napoli – sez. Imprese dott. DDDD dovrà intendersi estinto per l'effetto della definizione del giudizio di merito incardinato con r.g. XXX Tribunale di Napoli;
- 10) L'eventuale imposta di registro del presente verbale di conciliazione, nei rapporti interni tra le parti, cederà a carico della curatela nella misura del 50%, mentre il residuo 50% resterà, in solido, a carico dei sig.ri Tizio, Caia, Sempronio e Mevio (con esclusione della Società Alfa); la parte che anticiperà l'imposta potrà quindi recuperarla nei confronti dell'altra/e (la curatela nei confronti delle altre parti, esclusa la Società Alfa, in solido).

Per il **Fallimento della “xxXX”**

Dott. CURATORE

assistito da

Avv. PARTE ATTRICE

Tizio

Caia

Sempronio

Mevio

**Tutti assistiti dall'Avv. di PARTE CONVENUTA che sottoscrive anche per la
rinunzia alla solidarietà professionale**

Avv. PARTE CONVENUTA

Per la Società ALFA, Rappresentanza Generale per l'Italia,

Avv.

(quale delegato degli avv.ti e, quali procuratori speciali della Società ALFA, con il potere di "*di transigere, conciliare la lite ... e [arsi sostituire]*") che sottoscrive anche per la rinunzia alla solidarietà da parti dei suoi deleganti)

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Napoli

Sezione specializzata delle Imprese

Dott. DDDD

Dichiara conciliata la lite ed estinti i rapporti processuali tra il Fallimento attore, le parti convenute Tizio, Caia, Sempronio e Mevio e parte terza chiamata Società ALFA - Rappresentanza Generale per l'Italia, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.